



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 132 del 2020, proposto da

Centro Medisalus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Di Rocco, Marta Di Massimo, Sabrina Altamura, con domicilio eletto presso lo studio Sabrina Altamura in L'Aquila, piazza Santa Giunta n.5;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

Comune di Scoppito non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Centro Santa Lucia S.r.l. in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila,

via Salaria Antica Est n.27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Determinazione n. DPF 009/29 del 28.2.2020, del Dirigente della Regione Abruzzo Dipartimento Sanità – DPF, Servizio Programmazione Socio Sanitaria – DPF 009, Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale, trasmessa a mezzo P.E.C. al Centro Medisalus il successivo 6.3.2020;
- della Autorizzazione n. 3 del 15.4.2020 – Provvedimento n. 3 Servizi Sanitari, notificata in pari data;
- della Autorizzazione n. 4 del 15.4.2020 – Provvedimento n. 4 Servizi Sanitari notificata in pari data,
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della odierna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Udito il Relatore il dott. Giovanni Giardino;

Ai sensi dell'art. 84 del D.L. n. 18/2020 la camera di consiglio del 20 maggio 2020 si è tenuta con modalità di collegamento da remoto via Teams, sulla piattaforma corrispondente alla sede dell'ufficio giudiziario;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase, la domanda cautelare non appare suscettibile di favorevole apprezzamento rilevato che:

- in termini generali, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l'atto

amministrativo è compatibile con la apposizione di elementi accidentali, quale una condizione, laddove essi siano giustificati dalla concreta funzione del provvedimento, non ne snaturino la sua funzione e tutte le volte che ciò non sia vietato dalla legge (cfr. T.A.R. , Reggio Calabria, sez. I , 06/12/2016 , n. 1229; Consiglio di Stato , sez. IV , 23/01/1984 , n. 23);

- preso atto che il Comune di Lecce dei Marsi ha avviato ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l.r. 32/2007 il procedimento per l'accertamento di incongruità o di mancanza di uno o più requisiti minimi autorizzativi e per la conseguente sospensione e/o revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle prestazioni sanitarie rilasciate a favore di Medisalus s.r.l., per violazione del vincolo posto dall'art. 10, comma 6 della legge 104/1992;

- ritenuto che i gravati provvedimenti si inseriscono in un procedimento volto a conseguire l'autorizzazione al trasferimento in altro Comune di una struttura sanitaria già autorizzata;

- ritenuto, altresì, che l'eventuale venir meno del presupposto di detta autorizzazione al trasferimento, ovvero la revoca o la sospensione della autorizzazione all'esercizio delle prestazioni sanitarie da parte della struttura all'esito del ripristino della ordinaria zona agricola delle aree su cui insiste il centro di riabilitazione gestito dalla ricorrente, in conseguenza di un epilogo sfavorevole per la ricorrente medesima del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato relativo alle sentenze di questo TAR n. 346/2019 e n. 347/2019 dell'8.7.2019, può ragionevolmente costituire condizione risolutiva per la revoca del parere di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, commi 1 e 5, lett.a) della L.R. n. 32/2007 e dell'autorizzazione al trasferimento di cui all'art 3, comma 5, ultimo periodo della predetta L.R. n. 32/2007;

- ribadito che la permanenza, o meno, dei titoli autorizzatori all'esercizio delle prestazioni sanitarie costituisce la premessa imprescindibile dell'accreditamento, del rapporto contrattuale con il Servizio sanitario regionale e, a maggior ragione, di un valido trasferimento di sede.

Ritenuto, pertanto, l'insussistenza del fumus di fondatezza.

Rilevata, altresì, quanto al periculum in mora, l'insussistenza del paventato danno atteso che nel bilanciamento tra l'interesse del ricorrente al trasferimento della struttura senza condizioni e quelli pubblici alla tutela dell'attuale bacino di utenza della MEDISALUS S.R.L. ed all'osservanza dei requisiti minimi autorizzativi e delle prescrizioni normative condizionati il rilascio dell'autorizzazione debba ritenersi prevalente il secondo, anche in relazione alla imminenza della trattazione del merito degli appelli di cui sopra innanzi al Consiglio di Stato fissata per il 18 giugno 2020.

Ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima),

Respinge la domanda di tutela cautelare.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Maria Colagrande, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

